

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

O.P., P.M., F.C., A.R.F., rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Pappalardo, Tullia Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Commissione Esaminatrice del Concorso di Operatore di Stazione non costituito in giudizio;

nei confronti

Francesco Guardo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della Graduatoria nominativa di M. relativa alla prova preselettiva, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in data 18.04.2018 con provvedimento prot. n. (...);

- del questionario sottoposto ai candidati nella prova preselettiva;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della graduatoria provvisoria di M., pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 01.10.2018 e resa nota con provvedimento prot. n. (...);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della graduatoria definitiva di M., pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 18.02.2019 e resa nota con provvedimento prot. n. (...);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

I ricorrenti espongono di aver partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al Concorso pubblico indetto dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea per la costituzione di 6 rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il profilo professionale di Operatore di Stazione e di non essere stati ammessi alle successive prove essendosi collocati in posizione non utile.

Con il ricorso in esame contestano la formulazione di sei quesiti della prova preselettiva (quesiti n. 24, 14, 6, 49, 28 e 31) deducendo censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del Bando di concorso, dell'[art. 35](#) D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 97 della Costituzione e dell'[art. 3](#) della [L. n. 241 del 1990](#), nonché censure di eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, errore sui presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa e contraddittorietà.

Parte ricorrente ritiene che i sei quesiti in contestazione non siano coerenti con gli argomenti oggetto della procedura concorsuale e con la figura professionale "operatore di stazione" che secondo il CCNL Autoferrotranvieri, è il lavoratore che "in possesso delle prescritte abilitazioni svolge attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci nonché attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento. Assicura, altresì, il presenziamento connesso ad attività complementari all'esercizio ed il controllo sull'utenza".

In particolare, le censure sono state rivolte avverso i quesiti di seguito indicati:

a) quesito n. 24 ("Ai fini dell'applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane ([D.M. 21 ottobre 2015](#)) nell'ambito delle stazioni chiuse, cosa si intende per stazioni sotterranee superficiali?").

I ricorrenti ritengono che il quesito sia attinente alla materia della "progettazione", "costruzione" ed "esercizio" delle metropolitane, mansioni che esulano da quelle "proprie" dell'Operatore di Stazione, tenuto anche conto che l'art. 5 del Bando di concorso, aveva circoscritto l'argomento "Stazioni Ferroviarie interrate" ai "dispositivi ed impianti relativi alla sicurezza dei viaggiatori".

b) quesito n. 14 ("Si definisce Apparato Centrale un impianto di una località di servizio per il comando a distanza della manovra degli enti di stazione. La loro

evoluzione ha seguito l'evoluzione della tecnica ferroviaria. Porre in ordine cronologico dal più moderno al più risalente i seguenti AC: ACC - ACI - ACE").

Parte ricorrente afferma che nessuno dei tre Apparat Centrali esiste all'interno della FCE, trovando collocazione il solo ACEI (Apparato di Controllo Elettrico ad itinerari), con la conseguenza che i candidati non erano tenuti a conoscere elementi e dati concernenti atti di altri entri (nella specie, quello RFI), in presenza di un bando di concorso che puntualmente indicava, quali criteri per l'espletamento e la valutazione della prova, i dettami del vigente regolamento adottato dalla FCE.

c) quesito n.6 ("Il disegno proposto mostra la composizione degli organi di aggancio e repulsione (respingimento con molleggio di gomma - tipo unificato. Il numero 1 indica: a) il perno; b) il piatto, c) il fondello").

La commissione ha ritenuto esatta la risposta sub b) (il piatto) che riguarderebbe un organo di aggancio dei convogli in dotazione a RFI e non a FCE;

d) quesito n. 49 ("Le uscite di sicurezza delle sedi sotterranee delle metropolitane, in caso di gallerie separate a singolo binario, possono essere realizzate mediante passaggi trasversali ([D.M.21.10.2015](#))?").

In questo caso parte ricorrente ritiene che il quesito non sia coerente con le mansioni di un Operatore di Stazione afferendo, piuttosto, alla "progettazione" e "costruzione" delle uscite di sicurezza.

e) quesito n. 28 e quesito n. 31 (rispettivamente relativi agli abbonamenti mensili integrati) che parte ricorrente afferma essere afferenti ai "nuovi titoli di viaggio" introdotti in FCE, giusta stipula di convenzione con l'AMT Catania, a far data dal 21 marzo 2018, appena un mese prima della data di svolgimento della prova preselettiva.

Sulla base dei summenzionati rilievi hanno chiesto l'annullamento della graduatoria relativa alla prova selettiva.

La Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso e hanno preliminarmente eccepito:

- il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute, atteso che l'elaborazione dei quesiti concorsuali, cui attengono le difese del ricorso, è stata curata unicamente e separatamente dalla società M. S.r.l. - Selezioni e Concorsi pubblici, unica legittimata a rispondere alle censure avversarie;

- la carenza di interesse ad agire, poiché anche a voler ritenere fondate le censure di parte ricorrente avverso i citati 6 quesiti con attribuzione del massimo punteggio teorico a loro spettate (1 punto per ogni quesito), questo non sarebbe comunque sufficiente a consentire ai ricorrenti il raggiungimento della soglia di ammissione (punteggio di 36,92) e l'utile collocazione in graduatoria.

Le amministrazioni hanno, inoltre, controdedotto alle censure articolate in ricorso sostenendo la pertinenza dei quesiti in contestazione alle materie oggetto del concorso, la cui conoscenza era richiesta ai candidati.

Con ordinanza n. 517/2018 è stata respinta la domanda cautelare con la seguente motivazione "Considerato che i ricorrenti impugnano le prove preselettive nelle quali si sono collocati in "posizione non utile", omettendo di indicare il punteggio rispettivamente conseguito e omettendo di fornire alcuna prova di resistenza in ordine alla possibilità di ottenere un risultato utile in caso di accoglimento delle censure concernenti i quesiti in contestazione;

Considerato che, come evidenziato nelle difese dell'amministrazione, nessuno dei ricorrenti potrebbe collocarsi in posizione utile in ragione della rispettiva posizione e punteggio conseguiti;

Ritenuto, inoltre, che almeno quattro dei sei quesiti in contestazione appaiono attinenti e coerenti con le materie indicate all'art. 5 del bando...".

Con ordinanza n. 38/2019/2018 il C.G.A. ha ritenuto che "le questioni poste dal ricorso esigono un approfondimento nel M." e ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'[art. 55](#), comma 10 [c.p.a.](#)

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 novembre 2018 i ricorrenti hanno esteso l'impugnativa alla graduatoria di M. formatasi all'esito delle prove orali e con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 marzo 2019 hanno impugnato la graduatoria definitiva di M., deducendo censure di illegittimità derivata.

Con memoria depositata il 13 dicembre 2019, i ricorrenti hanno insistito nelle difese già spiegate, replicando all'eccezione di carenza di interesse e sostenendo che sulla base delle prospettazioni avanzate (integrale annullamento della graduatoria) non sarebbe necessaria alcuna dimostrazione della prova di resistenza.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

I ricorrenti chiedono l'annullamento integrale della graduatoria delle prove preselettive sopra citata in ragione della presunta illegittima formulazione di sei quesiti e il conseguente annullamento della graduatoria di M..

Il Collegio ritiene che, ai sensi dell'[art. 49](#) c.p.a., comma 2, possa prescindere dall'integrazione del contraddittorio attesa inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso.

In via preliminare, va esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni intimato nel rilievo che l'elaborazione dei quesiti è stata curata da altra società; si omette, infatti, di considerare che, nella situazione all'esame, la società M. s.r.l. si è limitata a

svolgere i servizi connessi alla fase della "somministrazione" dei quesiti a risposta multipla (che non sono in contestazione), mentre la scelta degli argomenti di esame è direttamente imputabile alla Gestione governativa FCE e fonda la legittimazione passiva di quest'ultima.

Prima di esaminare l'eccezione di carenza di interesse formulata dalla difesa erariale è necessario precisare che il punteggio minimo necessario per rientrare nei primi sessanta posti era di punti 36,9200 e che i ricorrenti all'esito della prova preselettiva in contestazione hanno conseguito i seguenti punteggi:

C.F. punti 27,9600 (posizione n. 294);

M.P. punti 27,5800 (posizione n. 325);

F.A.R. punti 25,2400 (posizione n. 396);

P.O. punti 20,2400 (posizione n. 635).

Ciò premesso va richiamato il consolidato principio di diritto per cui nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi - ai fini della verifica dell'interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere una utile posizione in graduatoria, dall'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso, dovendosi altrimenti dichiarare inammissibile il ricorso gravame laddove risulti priori che la parte ricorrente non otterrebbe alcuna concreta utilità (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201 [Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837](#)

Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 27/06/2019) 23/08/2019, n. 5837 ; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n.3099; sez III, 5 febbraio 2014 n. 571; [T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 11 ottobre 2018, n.1914](#) ; [T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII 17 settembre 2009, n. 4980](#), id. 11 giugno 2009, n. 3198, [T.A.R. Sicilia Palermo, 18 gennaio 2010, n. 467](#)).

Nel caso in esame, i ricorrenti si limitano a censurare le modalità di formulazione di sei quesiti delle prove preselettive, senza tuttavia fornire alcun principio di prova circa la possibilità di ottenere un miglior punteggio idoneo a collocarli in posizione utile; gli stessi affermano, anzi, di essere esonerati dalla cd "prova di resistenza" (v. memoria difensiva del 13 dicembre 2019) poiché la sottoposizione ai candidati di domande non afferenti agli argomenti della prova concorsuale comportando una grave alterazione delle condizioni di "serenità" di svolgimento della prova e, quindi, dei principi di uguaglianza sostanziale e di imparzialità, sia idonea da sola a comportare l'integrale annullamento della prova preselettiva e dei successivi atti della procedura concorsuale.

Il Collegio ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente non siano divisibili poiché nel caso di specie - e fatto salvo quanto verrà precisato nel proseguo in ordine ai singoli quesiti - l'eventuale accertamento circa l'illegittima/errata/non pertinente formulazione di sei quesiti (e quindi in misura minimale rispetto ai sessanta quesiti previsti dalla prova preselettiva) non è idonea a determinare l'integrale annullamento della prova preselettiva (che integrerebbe una misura

sproporzionata rispetto all'esiguità del numero dei quesiti in contestazione), ma soltanto l'espunzione o la neutralizzazione dei quesiti eventualmente ritenuti non conformi alle disposizioni del bando di concorso, misura questa che garantisce il rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità invocati dai ricorrenti (cfr. [Cons. Stato Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 3995](#)

Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 07/07/2016) 27/09/2016, n. 3995 e su fattispecie analoga [T.A.R. Sicilia - Catania, sez II, 2 marzo 2015 n. 655](#)).

Ne consegue che i ricorrenti avrebbero avuto interesse al ricorso solo se l'espunzione dei sei quesiti in contestazione avrebbe prodotto, in loro favore, alcuna concreta utilità (ad esempio annullamento del punteggio negativo conseguito), ma come già anticipato tale circostanza non è stata allegata e tantomeno provata il che, in definitiva, comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei connessi ricorsi per motivi aggiunti per carenza di interesse.

Solo per completezza espositiva e ferma restando la rilevata inammissibilità del ricorso - va comunque osservato che il ricorso sarebbe comunque infondato poiché la formulazione dei requisiti resiste - alla luce del sindacato di tipo estrinseco nei limiti del riscontro della pertinenza dei quesiti con le materie del concorso col posto messo a concorso- alle censure di parte ricorrente; a tale riguardo è opportuno precisare che pur essendo rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedura concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito, tuttavia, non può ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione circa la conformità delle domande alle regole fissate dal bando.

Nel caso di specie la prova preselettiva era disciplinata dall'art. 4 del bando di concorso che prevedeva "...La prova preselettiva consisterà nella somministrazione, da parte di società specializzata, di test con sessanta domande in modalità automatizzata a risposta multipla sulle materie riguardanti la prova orale". Tra le materie riguardanti la prova orale l'art. 5 del bando indicava - oltre a quelle concernenti le nozioni generali sul regolamento circolazione treni vigente FCE sul quale parte ricorrente incentra le censure- un dettagliato elenco di argomenti e materie tra le quali figurano:

- "Stazioni ferroviarie interrate (dispositivi ed impianti relativi alla sicurezza dei viaggiatori)" nel cui ambito rientra sia il quesito n. 24 (sulla nozione di stazione sotterranea superficiale ai fini dell'applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi), sia il quesito n. 49 (sulla conformazione delle uscite di sicurezza delle sedi sotterranee delle metropolitane) presentando entrambi evidente attinenza, diretta o indiretta, con la materia "Stazioni ferroviarie interrate" e con i correlati argomenti relativi ai "dispositivi ed impianti relativi alla sicurezza dei viaggiatori");

- "Nozioni sulla composizione e scomposizione di un convoglio ferroviario", tra le quali rientra il quesito n. 6 sulla composizione degli organi di aggancio e repulsione, tenuto anche conto che la materia per come indicata dal bando di

concorso si riferiva in modo generico al "convoglio ferroviario" e non specificamente ad uno specifico convoglio in dotazione a FCE;

- "Impianti atti a consentire la manovra a distanza degli enti presenti in una stazione ferroviaria" tra le quali rientra il quesito n. 14 sull'evoluzione degli apparati centrali per il comando a distanza: A tale riguardo è opportuno precisare che:

a) non coglie nel segno il rilievo di parte ricorrente secondo il quale nel regolamento per la circolazione dei treni vigente in FCE non esisterebbero i dispositivi menzionati nel quesito (ACC-ACI-ACE), ma solo il dispositivo ACEI, posto che il bando prevedeva espressamente oltre alle materia relativa al regolamento circolazione treni vigente in FCE (indicata al punto n. 3 dell'elenco di cui al citato art. 5 del bando), anche la diversa "materia" "Impianti atti a consentire la manovra a distanza degli enti presenti in una stazione ferroviaria" indicata al punto n. 6 dell'art. 5;

b) la circostanza che alcuni argomenti non fossero presenti nel materiale messo a disposizione sul sito internet dalla FCE è, inoltre, irrilevante poiché l'art. 5 del bando prevedeva tale onere solo per "il materiale didattico non reperibile in commercio" (quale ad esempio il regolamento circolazione treni FCE) e non per le altre materia oggetto della prova.

- "tariffe e titoli di viaggio vigenti in FCE" (punto n. 12 dell'art. 5 bando), "nozioni di integrazione modale e tariffaria" (punto 14 dell'art. 5) tra le quali rientrano i quesiti n. 28 e n. 31 aventi entrambi ad oggetto tipologie di abbonamenti mensili all'epoca vigenti.

In conclusione il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato.

Le spese tuttavia possono essere eccezionalmente compensate, tra le parti costituite, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore